



REGOLE SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 30/04/2014

In vigore dal 25/05/2014

REGOLE SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

normativa di riferimento:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – [Regio Decreto 18.06.1931 n. 773](#) (artt. 68 e 69);
- il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – [Regio Decreto 06.05.1940 n. 635](#) (art. 116 e seguenti);
- il [D.P.R. 24.07.1977 n. 616](#) (art. 19 con cui vengono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al TULPS in materia di spettacoli e trattenimenti di cui agli artt. 68 e 69);
- il [D.P.R. 28.05.2001 n. 311](#) “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S...”;

ART. 1 OGGETTO

1. Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del [R.D. 6.5.1940 n. 635](#), come introdotto dal [D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311](#).

ART. 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata “Commissione”, è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del [T.U.L.P.S.](#), all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali “altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento” anche le manifestazioni a carattere temporaneo. Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

3. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- a)** esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b)** verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c)** accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d)** accerta, ai sensi dell'art. 4 del [D.lgs. n. 3/1998](#), anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della [L. n. 18 marzo 1968 n. 337](#);

e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

5. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- a)** da un Assessore o suo delegato che la presiede;
- b)** dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c)** dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d)** dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e)** dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f)** da un esperto di elettrotecnica.

2. Il Presidente può disporre che alla Commissione siano aggregati:

- g)** uno o più esperti in acustica o in altre discipline, ove necessario, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- h)** per gli impianti sportivi, a titolo consultivo, un esperto designato dal CONI provinciale, o suo delegato.

3. Della Commissione possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale individuato nell'atto di nomina della Commissione.

5. Per i membri di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f) ed al comma 2, lett. h) deve essere nominato almeno un supplente.

6. Le deleghe di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), e comma 2, lett. h), devono essere conferite con atto scritto. La presidenza può essere delegata anche ad un dirigente della struttura comunale. È consentito il conferimento di delega, per tutta la durata in carica della Commissione.

7. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. Tuttavia, ove non sia comunicato alcun nominativo entro il termine assegnato nella richiesta, ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della Commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione.

8. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.
9. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del [D.L. 16 maggio 1994, n. 293](#), convertito con modificazioni nella [legge 15 luglio 1994, n. 444](#), la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.
10. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente tramite il segretario con lettera, fax o posta elettronica. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con ogni altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione alla segreteria della Commissione e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà essere chiamato partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o incaricato o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 5 RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nella convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui all'articolo 3, primo comma lettere da a) a f).
3. L'assenza del rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
4. Il parere della Commissione è reso sempre in forma scritta e, qualora favorevole, deve essere espresso all'unanimità.
5. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
6. La segreteria della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
7. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti, rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti

ispezionati, eventuali dichiarazioni di voto, le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

9. Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione.

ART. 6 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), del presente documento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio e il Comandante dei vigili del fuoco o suo delegato o, in mancanza, da un tecnico del luogo.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

ART. 7 ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione viene richiesto dal Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia, il Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione.

4. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, il Responsabile di cui al comma 1 provvede a trasmettere tempestivamente alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito.

5. Qualora il Responsabile di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda decade ed è archiviata.

ART. 8 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità.

2. In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
3. Ove occorranzo chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla [Legge 8 agosto 1990 n. 241](#).

ART.9 SOPRALLUOGHI

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.
2. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.
3. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 10° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
4. I sopralluoghi vengono effettuati dalla Commissione nella composizione prevista per la validità delle riunioni.
5. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.

ART.10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il Comune può con propria deliberazione stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria per l'esame delle pratiche.

